

QUESTIONI APERTE

Motivazione e prova scientifica

La decisione

Scienza - Processo - Prova scientifica - Valutazione giudiziale - *Iudex peritus peritorum* - Metodo - Motivazione - Carta di Noto - Obbligo motivazionale rinforzato (C.p.p., artt. 192, 220 ss., 546, 606).

Il giudice riceve quella che risulta essere accolta dalla comunità scientifica come la legge esplicativa - si dice ne sia consumatore - e non ha autorità per dare patenti di fondatezza a questa piuttosto che a quella teoria. L'acquisizione della legge che funge da criterio inferenziale non è però acritica; anzi, è in questo segmento dell'attività giudiziale che si condensa l'essenza di questa. Non essendo esplorabile in autonomia la valenza intrinseca del sapere introdotto dall'esperto, l'attenzione si sposta sugli indici di attendibilità della teoria.

CASSAZIONE PENALE, SEZIONE IV, 20 aprile 2022 (c.c. 1° febbraio 2022), CIAMPI, Presidente - DOVERE, Relatore - P.M. in c. PAVONE, ricorrente.

Il giudice dinanzi alla prova scientifica (II) - un'esemplificazione pratica

La pronuncia annotata si inserisce in quel filone giurisprudenziale che, a partire dall'inizio del XXI secolo, ha ridefinito e va ridefinendo il rapporto tra il giurista (in particolare, il giudice) e la scienza, in Italia. Negli anni, con il contributo della dottrina, la giurisprudenza ha elaborato ed è andata arricchendo un impianto teorico-pratico alla luce del quale approcciare la prova specialistica. Secondo questo schema, soltanto se l'autorità giudiziaria affronta determinate questioni argomentative e le risolve sulla scorta delle risultanze probatorie emergenti nel caso concreto, è possibile affermare che «il giudice è effettivamente, nel senso più alto, *peritus peritorum*: custode e garante della scientificità della conoscenza fattuale espressa dal processo».

The judge in front of the scientific evidence (II) - a practical exemple, recte a(n) expression of) case law

The decision under comment is part of a jurisprudential trend (rectius a case law) which, starting from the beginning of the XXI century, has redefined and is actually redefining the relationship between the jurist (in particular, the judge) and science, in Italy. Over the years, with the support of the doctrine, the jurisprudence has elaborated a theoretical-practical framework for approaching specialized evidence. According to this scheme, only if the judge faces and resolves certain argumentative questions on the basis of the evidence emerging in the concrete case, it is possible to affirm - as the Court of cassation affirms - that «the judge is actually, in the highest sense, peritus peritorum: guardian and guarantor of the scientificity of the factual knowledge expressed by trial».

SOMMARIO: 1. *Theory in action*. - 2. La vicenda storico-processuale - 3. La decisione della Cassazione. - 4. Annotazioni critiche (... emersione di un inedito principio di non contestazione in materia di prova scientifica?).

1. *Theory in action*. La «coerenza e [la] razionalità dell'idea non bastano a giustificarla: è necessario mostrarne la concreta praticabilità»¹.

In tale prospettiva, la validità ultima di una teoria si riscontra – in sostanza – alla luce della sua utilità pratica, intesa come funzionalità operativa (non prettamente economica² o materiale)³. È questa la «prova del fuoco o del nove»⁴ a cui una ricostruzione giuridica astratta deve sottoporsi: la sua efficace vivificazione, o manifestazione concreta, nella realtà.

Proviamo quindi a testare le considerazioni teoriche che abbiamo avuto occasione di svolgere in un recente contributo pubblicato proprio su questa *Rivista*⁵. In quelle pagine, riportando e sviluppando gli approdi dottrinali e giurisprudenziali in materia di valutazione della prova scientifica, si è tentato di

¹ CACCIARI, *Il lavoro dello spirito*, Milano, 2020, 74.

² Utilizzando l'espressione «funzionalità operativa (non prettamente economica o solamente materiale)» miriamo a escludere qualsivoglia concezione utilitaristico-«imprenditoriale» della scienza – anche della scienza giuridica – e, più in generale, della conoscenza. Non vi è dubbio, invero, che l'utilità pratica – e, in quest'accezione, *lato sensu* economica – di una ricostruzione teorica sia un elemento caratteristico di qualunque materia, specie di materie come il diritto e la medicina, nel cui ambito gli effetti di ciò che si pensa (in astratto) ricadono *direttamente* su ciò che si fa (in concreto), con le risorse disponibili. Eccezion fatta per la pura speculazione, che si limita in verità alla sola attività di meditazione (veramente distaccata), in tutti i settori e in tutte le discipline, quello che – più o meno orientati filosoficamente – si ritiene e/o si sostiene a livello teorico ha poi delle ricadute effettive su come, performativamente, ci si comporta a livello pratico. Pertanto, fermo restando questo fisiologico profilo dell'utile – da intendersi come azione economicamente ispirata dal calcolo costi/benefici – presente in ogni cosa umana (espressione di «individual intelligence [as well] group intelligence» [v. SUROWIECKI, *The Wisdom of Crowds*, New York, 2005, 3]), si staglia la questione di (decidere se) porre degli argini all'impatto patologico che l'economia – in specie, l'economia capitalistica – inevitabilmente ha pure sul mondo della ricerca, oppure no. Nell'assumere posizione in un senso o nell'altro, occorre aver consapevolezza dei possibili effetti che discendono dalla «conversione della conoscenza in economia della conoscenza» (139), se non addirittura dalla riduzione della conoscenza in conoscenza esclusiva dell'economia. Per una lettura critico-negativa della tematica, v. PINTO, *Valutare e punire. Una critica della cultura della valutazione*, Napoli, 2019, in part. 139-174 e 239-258 (la quale, considerando l'«imporsi del mercato a principio regolativo» altresì nel campo del sapere [91], parla di «*evaluative State*» [*passim.*; es. 249] o di «governo dei numeri» [97] e stigmatizza l'espandersi di un «mercato intellettuale» [151/284; *i.e.* il «*quasi-mercato dell'istruzione e della ricerca*» (240)], in cui retrocede la qualità e «dirimente è sempre [e solo] la quantificazione dei risultati» [163]).

³ Scriveva ad esempio – e con i dovuti distinguo storico-ideali – Santi ROMANO, *L'ordinamento giuridico* (1917), Firenze, 1945, 92 che «una teoria, nata nel mondo della speculazione filosofica, se in questo mondo non si dimostra vitale, non ha probabilità di vivere nemmeno in quello della scienza del diritto positivo; anzi, non vi può vivere se non trasformandosi completamente, cioè non essendo più quella».

⁴ FRANK, *Vorstellung und Wille in der modernen Doluslehre*, in *Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft*, 1890, 223 («Der Härtesten einer Rechtstheorie wird immer ihr praktischer Nutzen sein»).

⁵ CECCHI, *Il giudice dinanzi alla prova scientifica*, in questa *Rivista*, 2022, 1 (con ovvio richiamo dei riferimenti bibliografici ivi contenuti; spec., nt. 12).

ripercorrere l'evoluzione storica dei rapporti tra diritto e scienza⁶. Tenendo allora conto del ben noto itinerario che ha condotto dall'appiattimento del giurista nei confronti dell'*ipse dixit* dello scienziato alla rivitalizzazione del ruolo cognitivo-decisionale dell'autorità giurisdizionale rispetto alle parole del consulente tecnico o del perito, nell'ambito di questo lavoro interessa apprezzare in che modo la pronuncia in commento abbia attualizzato il brocardo *iudex peritus peritorum*. Più precisamente ancora, preme constatare la rispondenza - o meno - delle affermazioni contenute nella sentenza che annotiamo alle conclusioni raggiunte, sul tema, dalla dottrina e dalla giurisprudenza più all'avanguardia in termini di epistemologia giudiziaria.

Non si tratta, dunque, di una mera verifica autoreferenziale di ciò che si è già scritto, ché sarebbe cosa inappropriata e peraltro pure maggiormente soggetta ai rischi derivanti dalla *tunnel vision* e/o perlomeno dal *bias* della conferma. Quel che segue, piuttosto, è un'analisi critica di un'esperienza reale di «gestione processuale della scienza», in cui la Cassazione si è espressa su come sia stato risolto, dai giudici di merito, il «problema di dosaggio» dei vari parametri di scientificità nel caso concreto⁷.

2. *La vicenda storico-processuale*. Cinque gradi di giudizio; ultimo esito di legittimità: annullamento con rinvio.

In sede di abbreviato, il Gup riteneva l'accusato colpevole per aver commesso più episodi di abuso sessuale su soggetto infradecenne. Tale decisione era il frutto di «un'approfondita analisi del tema della credibilità del minore, principale fonte di conoscenza dei fatti ascritti all'imputato, e considerava anche la prospettazione difensiva di una impossibilità materiale del P. a compiere gli atti descritti dalla persona offesa, in ragione di una invalidità del 100% deriva-

⁶ Sulla tematica, v. - *ex multis* - FELICIONI, *Prova scientifica*, in *Dig. Pen.*, Milano, 2014, 611 ss., la quale - a proposito di valutazione della c.d. *expertise* - ricorda, tra le altre cose, che è al giurista (e in particolare al giudice, «dotato non di una cultura di merito, strumentale alla ricostruzione del fatto [sulla scorta del sapere specialistico], ma di una cultura dei criteri, funzionale al controllo sull'operato dell'esperto» [636]) che l'ordinamento affida il compito di «calcolare il peso dell'evidenza scientifica» (638) introdotta nel giudizio dallo scienziato, così come avviene per qualsiasi altra emergenza probatoria: vale a dire, con ragionamento tipicamente giuridico (ancorché, stavolta, coadiuvato dall'ausilio del perito o/e del consulente tecnico/dei consulenti tecnici di parte). In quest'ottica, non è fuori luogo rammentare che la prova specialistica - e quindi, principalmente, la prova scientifica - dà luogo a un ragionamento inferenziale di carattere critico o indiziario, a cui si applica - tra l'altro - l'art. 192, co. 2 c.p.p. (*i.e.* «L'esistenza di un fatto non può essere desunta da indizi, a meno che questi siano gravi, precisi e concordanti»).

⁷ CONTI, *La prova scientifica alle soglie dei vent'anni dalla sentenza Franzese: vette e vertigini in epoca di pandemia*, in www.sistemapenale.it.

tagli dalle lesioni riportate a seguito di un incidente stradale occorso nel 1992».

La Corte d'appello, prima di pronunciarsi e giustappunto al fine di pronunciarsi sul nodo gordiano della vicenda storico-processuale *de qua* (cioè, sul se «le condizioni di salute del P. fossero compatibili con i movimenti che erano stati descritti dal minore come compiuti nei frangenti degli illeciti»), disponeva una perizia tesa «ad accertare l'esatta entità dell'invalidità dell'imputato e la compatibilità della stessa con la possibilità di erezione e di compiere gli atti riferiti dalla persona offesa». Dopo aver vagliato i risultati peritali, i giudici di seconde cure li disattendevano sulla scorta di «quanto risultava dalla scheda clinica dell'Istituto riabilitativo» presso cui si era curato il P. e altresì «in ragione di quanto aveva[no] potuto direttamente constatare visionando in dibattimento un filmato acquisito su iniziativa della parte civile, nel quale [l'imputato] veniva ripreso mentre, aiutandosi con due bastoni di appoggio, procedeva verso un'autovettura e vi prendeva posto». Inoltre, le conclusioni del primo perito venivano superate anche alla luce di quanto emergente dall'«incarico integrativo» relativo alla capacità erettile del P. affidato a un altro esperto, il quale «si esprimeva per la possibilità che, al tempo dei fatti, [l'imputato] avesse tale capacità». Pertanto, in forza delle dichiarazioni rese dal minore, corroborate i) dalla scheda clinica dell'Istituto riabilitativo, ii) dalle scene riprese nel filmato acquisito e iii) dalle affermazioni del secondo esperto nominato dalla Corte d'appello, la sentenza di condanna emessa dal giudice di prime cure veniva confermata.

La Cassazione, tuttavia, successivamente annullava con rinvio il provvedimento impugnato perché viziato a livello logico-motivazionale, dal momento che nello stesso si era falsamente sostenuto che il primo perito aveva omesso di esaminare sia la scheda ICF («acronimo che sta per “classificazione internazionale del funzionamento della disabilità e della salute”») sia i filmati riversati nel processo dalla parte civile.

In qualità di giudice rescissorio, la Corte di appello si adoperava per recepire le critiche rescindenti mosse dalla Suprema Corte e nondimeno sentenziava di nuovo per la colpevolezza del P., confermando la pronuncia di primo grado. Nello specifico, i giudici convenivano che in verità il primo perito aveva di fatto valutato e la scheda ICF e i filmati prodotti dalla parte civile, ancorché tali elementi non comparissero nell'elaborato scritto bensì esclusivamente nei verbali contenenti le dichiarazioni da questi rese in sede di esame incrociato, come risposte alle domande rivoltegli. Risposte che, nel merito, i giudici di appello stimavano però superficiali e non attendibili: perciò, non condivisibili

e ben superabili se collocate nell'alveo di un panorama probatorio complessivo che convogliava verso la penale responsabilità dell'imputato.

Contro quest'ultima sentenza ricorreva la difesa, facendo valere davanti alla Corte di cassazione quattro diversi motivi di impugnazione:

- 1) violazione dell'art. 627 c.p.p., per aver la Corte di appello ribadito, «in contrario avviso rispetto al giudice di legittimità, che il perito non aveva esaminato e valutato la scheda ICF, nonostante il punto fosse coperto da giudicato interno»; e per aver erroneamente asserito la superficialità delle spiegazioni fornite dall'esperto durante la sua escussione, circa la compatibilità delle proprie conclusioni con quanto attestato nella scheda ICF e con le scene dei filmati che hanno videoripreso i movimenti del P.: cosicché «il giudice di secondo grado ha [- a parer della difesa -] sostituito alle indicazioni del perito, di natura tecnica, il proprio personale convincimento, fondato esclusivamente sulla lettura della scheda ICF»;
- 2) vizio di motivazione, «per aver la Corte di appello fatto ricorso a una scienza propria riguardo nozioni specialistiche che avrebbe dovuto acquisire attraverso un esperto», specie in rapporto al significato da attribuire alla «locuzione “problema di media incidenza” o [al]la qualificazione come grave, moderato o lieve» del tipo di patologia sofferta dall'imputato;
- 3) vizio di motivazione «in ordine alla valutazione delle dichiarazioni della persona offesa, rese in sede di incidente probatorio», per essere stato affidato al medesimo professionista sia l'incarico di condurre l'esame del minore sia quello di verificarne l'idoneità a testimoniare, in contrasto con quanto raccomandato dalla Carta di Noto, dalle cui linee-guida è senz'altro possibile discostarsi, ma adottando una motivazione rafforzata (mancante nel caso di specie);
- 4) vizio di motivazione «in relazione alla valutazione della credibilità intrinseca del minore» vittima del reato, per non essere stata considerata l'incidenza di una serie di circostanze in grado di inficiare la sua deposizione.

3. *La decisione della Cassazione.* La Suprema Corte ritiene infondato il primo motivo di ricorso, fondato - viceversa - il secondo e assorbiti i motivi terzo e quarto.

Invero, per quel che concerne il perimetro di ciò che non può esser rimesso in discussione dal giudice del rinvio a seguito di annullamento per vizio di motivazione, i giudici di legittimità «rammenta[no] che non viola l'obbligo di uniformarsi al principio di diritto il giudice che, adeguatamente motivando

rispetto ai singoli punti specificati nella sentenza rescindente e con il limite dell'avenuta formazione progressiva del giudicato in relazione ai diversi capi della decisione, pervenga nuovamente all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato, sulla base di argomenti differenti da quelli censurati dalla Corte di cassazione, potendo egli non solo procedere all'esame completo del materiale probatorio, ma anche compiere eventuali nuovi atti istruttori necessari per la decisione (Cass., Sez. II, 6 novembre 2020, n. 37407)».

Risolta così la prima doglianza inerente all'art. 627 c.p.p., gli Ermellini si soffermano più diffusamente sulla «logicità della motivazione che att[iene] alla valutazione della prova esperta e di prove che richiedano, per una loro corretta valutazione, cognizioni specialistiche».

In merito all'apprezzamento della prova esperta o specialistica, viene immediatamente ricordato che «appare essere ormai patrimonio comune, quantomeno degli operatori del diritto, l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale, nei giudizi debitori del sapere esperto, al giudice è precluso di farsi creatore della legge scientifica necessaria all'accertamento. [...] Il giudice riceve quella che risulta essere accolta dalla comunità scientifica come la legge esplicativa - si dice ne sia consumatore - e non ha autorità per dare patenti di fondatezza a questa piuttosto che a quella teoria. *L'acquisizione della legge che funge da criterio inferenziale non è però acritica; anzi, è in questo segmento dell'attività giudiziale che si condensa l'essenza di questa.* Non essendo esplorabile in autonomia la valenza intrinseca del sapere introdotto dall'esperto, l'attenzione si sposta sugli indici di attendibilità della teoria: "Per valutare l'attendibilità di una teoria occorre esaminare gli studi che la sorreggono; le basi fattuali sulle quali essi sono condotti; l'ampiezza, la rigosità, l'oggettività della ricerca; il grado di sostegno che i fatti accordano alla tesi; la discussione critica che ha accompagnato l'elaborazione dello studio, focalizzata sia sui fatti che mettono in discussione l'ipotesi sia sulle diverse opinioni che, nel corso della discussione, si sono formate; l'attitudine esplicativa dell'elaborazione teorica; ancora, rileva il grado di consenso che la tesi raccoglie nella comunità scientifica; infine, dal punto di vista del giudice, che risolve casi ed esamina conflitti aspri, è di preminente rilievo l'identità, l'autorità indiscussa, l'indipendenza del soggetto che gestisce la ricerca, [nonché] le finalità per le quali si muove" (Cass., Sez. IV, 14 marzo 2017, n. 12175). [...] *La corretta conduzione di tale verifica rifluisce sulla logica correttezza delle inferenze che vengono elaborate facendo leva sulle generalizzazioni esplicative elaborate dalla scienza.* In ciò è anche l'indicazione del contenuto del sindacato del giudice di legittimità, che attra-

verso la valutazione della correttezza logica e giuridica del ragionamento probatorio ripercorre il vaglio operato dal giudice di merito, non per sostituirlo con altro, ma per verificare che questi abbia utilizzato i menzionati criteri di razionalità, rendendo adeguata motivazione».

Questa ricostruzione, portatrice «di principi che sono stati espressi con specifico riferimento al [nesso] causale e all'individuazione della legge di spiegazione causale», dà luogo a «una prescrizione di carattere più generale, che attiene alla razionalità della motivazione relativa alla portata dimostrativa di elementi di prova la cui analisi implica conoscenze di carattere specialistico».

Ad ogni modo, sebbene le conoscenze di carattere specialistico siano oggi «implicate pressoché in ogni accertamento giudiziario, ciò non richiede necessariamente il ricorso ad apporti esperti. La dialettica tra le parti riduce l'area del controverso, così rendendo acquisito ciò che controverso non è, anche se di matrice specialistica». In quest'ottica, d'altro canto, a meno che le «conclusioni raggiunte dall'esperto si bas[ino] su dati fattuali dimostratisi erronei», il giudice «non può disattendere i risultati di una perizia sulla sola base della propria scienza personale, derivante da incerti e generici elementi non specialistici, essendo tenuto a risolvere i dubbi e i punti critici mediante l'esame dell'ausiliario o la nomina di un altro perito». Diversamente, «a venir compromesso è anche e proprio il principio del contraddittorio, in quanto la messa in campo di una scienza privata del giudice priva le parti della possibilità di provare secondo il metodo del contraddittorio per la prova», che si esplica – in questo caso – nel diritto «di vedere applicato un metodo scientifico e di interloquire sulla validità dello stesso».

Ebbene, calando queste osservazioni nella fattispecie in esame, la Cassazione reputa erronea la «consapevole presa di posizione della Corte di appello»⁸, nella misura in cui – abbandonando il *piano del metodo* – «ha aggiunto valutazioni nel merito, esplicando: quale significato tecnico dovesse essere accordato ai punteggi indicati nella scheda [ICF], in sé considerati e nel loro reciproco confronto; quali significati avessero termini come “deficit”, “alterato pattern deambulatorio”, “alterato mantenimento della postura eretta”, asserendo che gli esperti medico-legali (e perché medico-legali e non ortopedici o neurologi o medici della riabilitazione) non avevano considerato che quei

⁸ La posizione della Corte di appello è stata per giunta «espressa a chiare lettere» nel provvedimento impugnato, laddove i giudici di seconde cure – in qualità di giudici rescissori – hanno affermato che «il Collegio, comunque, può e deve fare da sé ed è in grado di constatare che da quell'essenziale documento medico, in ordine alle principali condizioni, capacità e funzioni che possono interessare in questo processo ai fini della compatibilità dello stato del P. con gli atti che erano stati riferiti dal minore, le indicazioni erano – come dire – confortanti».

termini erano propri della riabilitazione e che quindi non significavano l'impossibilità di determinate funzioni, né esprimevano "esaustivamente grado e/o qualità di quei pur innegabili pregiudizi". Così giungendo a definire e valutare 'in proprio' quali erano state le condizioni psicofisiche del P. e come si erano evolute nel tempo».

Tanto statuito, i giudici di legittimità chiosano sui motivi impugnatori riguardanti la credibilità soggettiva del minore, i quali devono ritenersi assorbiti dalle ragioni dell'annullamento, «posto che si tratta di profilo correlato all'esito dell'accertamento nuovamente devoluto al giudice del rinvio».

4. *Annotazioni critiche.* Secondo chi scrive, sono due i passaggi fondamentali della pronuncia *de qua*. Nel primo passaggio, in appena una manciata di righe, la Cassazione condensa praticamente gli ultimi vent'anni di epistemologia giudiziaria in tema di valutazione di prova scientifica. Nel secondo passaggio, a dimostrazione che la materia in questione è in continua trasformazione, la Suprema Corte aggiunge un tassello ulteriore al mosaico di principi, parametri e criteri che ad oggi regolano l'apprezzamento dell'evidenza specialistica in seno al processo penale.

Non occorre spendere molte parole sull'odierno stato dell'arte che interessa il rapporto tra diritto e scienza. Come riconosciuto dai giudici di Piazza Cavour, infatti, è «ormai patrimonio comune, quantomeno degli operatori [giuridici], l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale, nei giudizi debitori del sapere esperto, al giudice è precluso di farsi creatore della legge scientifica necessaria all'accertamento». L'autorità giudiziaria è tenuta ad accogliere la teoria specialistica prospettata dallo scienziato e, in qualità di giurista, ha competenza solo per saggiarne l'attendibilità in termini di bontà metodologica (e non di fondatezza epistemologica). Il paradosso di Taruffo, com'è noto, viene superato tramite il fenomeno della processualizzazione⁹: tutto ciò

⁹ Sul fenomeno della processualizzazione: CONSULICH, *Così è (se vi pare). Alla ricerca del volto dell'illecito penale, tra legge indeterminata e giurisprudenza imprevedibile*, in www.sistemapenale.it; CONTI, *Scienza controversa e processo penale: la Cassazione e il "discorso sul metodo"*, in *Dir. pen. proc.*, 2019, 849; CORDERO, *Giudizio*, in *Nov. Dig. it.*, Torino, 1961, 882; GARGANI, *Processualizzazione del fatto e strumenti di garanzia: la prova della tipicità "oltre ogni ragionevole dubbio"*, in *Leg. pen.*, 2013, 839 ss. (il quale, riferendosi alla «gestione prasseologica delle difficoltà probatorie, con effetti manipolatori della tipicità legale», afferma che «i fattori processuali, attraverso la loro rilevanza sintomatico-probatoria, sostituiscono i corrispondenti elementi oggettivi [della fattispecie], che in realtà non sono oggetto di una vera e propria identificazione e determinazione, cosicché il profilo dell'accertamento si trasforma in un momento fondante l'effettività e la sostanza del concetto o della categoria penalistica» di matrice sostanziale, di parte generale o di parte speciale); GIUNTA, *Legalità penale e poteri del processo*, in *Legge e potere nel processo penale*, Padova, 2017, 24 («Il processo

che entra nelle aule di giustizia sottostà e addirittura si conforma alla disciplina giuridica secondo la quale normalmente si dipana l'*ordo processus*.

In tal senso, «non essendo esplorabile in autonomia la valenza intrinseca del sapere introdotto dall'esperto, l'attenzione si sposta sugli indici di attendibilità della teoria» scientifica: sicché «non conta più tanto la *verità* di un *risultato*, quanto piuttosto la *certificazione di qualità* del *metodo* usato per ottenerlo»¹⁰. Il punto focale diventano gli aspetti – *recte* gli argomenti – che devono essere presi in considerazione per discernere la 'buona' dalla 'cattiva' scienza; ovvero, i profili argomentativi che devono essere valutati per ammettere¹¹ o per assumere e quindi valutare¹² la tesi specialistica che intende varcare o che ha varcato le soglie della giurisdizione.

contribuisce, in misura ora maggiore ora minore, a normare le figure di reato. Si parla, al riguardo, di «potere normativo del processo»); MAIELLO, *Gli adeguamenti della prevenzione ante delictum nelle sentenze costituzionali nn. 24 e 25*, in *Dir. pen. proc.*, 2020, 112 (il quale, a proposito del concetto di pericolosità sociale, parla di «tassativizzazione probatoria o processuale»); TRAPANI, *Creazione giudiziale della norma penale e suo controllo politico. Riflessioni su Cesare Beccaria e l'interpretazione della legge penale 250 anni dopo*, in questa *Rivista*, 2017, 1, 15-16. Di queste «fattispecie "a formazione giudiziaria"» (PADOVANI, *Il crepuscolo della legalità nel processo penale. Riflessioni antistoriche sulle dimensioni processuali della legalità penale*, in *Ind. pen.*, 1999, 535. Del medesimo Autore, v. PADOVANI, *La disintegrazione attuale del sistema sanzionatorio e le prospettive di riforma: il problema della comminatoria edittale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1992, 419 ss. – in part., 430-437), l'esempio più emblematico è rappresentato dal rapporto di causalità (art. 40 c.p.), ove è il ragionamento processual-probatorio che si svolge intorno al nesso causale a definire l'essenza stessa di tale istituto (che attualmente vive secondo le cadenze logiche definite dallo schema ricostruttivo elaborato un ventennio fa dalle Sezioni unite Franzese [Cass., Sez. un., 11 settembre 2002, Franzese, Rv, n. 222138], anche prendendo spunto dalle riflessioni della dottrina [es. STELLA, *Leggi scientifiche e spiegazione causale nel diritto penale. Il nesso di condizionamento fra azione ed evento*, Milano, 1975]).

¹⁰ CARRIERO, *Lo statuto scientifico delle leggi di copertura. Un catalogo di criteri tra causalità ed epidemiologica*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2017, 1090 (lavoro al quale più in generale si rinvia per un'indagine circa il «recepimento e l'utilizzo che il giudice fa di prove (e in particolare di leggi) scientifiche per l'accertamento di nessi di causa»: un indubbio «campo minato su più fronti (non solo giuridico, ma anche epistemologico, scientifico ed economico) e a sua volta specchio di tutta la complessità di cui oggi la realtà è portatrice» [1091]. Sul «ruolo della scienza empirica rispetto al nesso causale», v. BARTOLI, *Diritto penale e prova scientifica*, in *Prova scientifica e processo penale*, a cura di Canzio-Lupária, Milano, 2022, 92-107, secondo cui l'odierno accertamento della causalità si bapirtisce in un «accertamento del decorso causale reale, diretto a ricostruire la catena causale che lega l'evento alla condotta [e] basata su un paradigma realistico, scientifico-esplicativo (o nomologico-deduttivo), a carattere *ex post*», e un «accertamento del decorso causale ipotetico, volto ad appurare l'efficacia del comportamento alternativo lecito [e] basata su un paradigma ipotetico-irreale, probabilistico prognostico, [a carattere] *ex ante*» [93-94]).

¹¹ Se ci si colloca in una prospettiva *ex ante* – una prospettiva da 189 o 190 c.p.p., per intendersi.

¹² Se ci si colloca in una prospettiva *ex post* – una prospettiva da 192, 546 e 606 c.p.p., per intendersi.

Questi “criteri di razionalità” o “indici di attendibilità”, che consentono al giurista di comunicare con lo scienziato¹³ e che costituiscono vere e proprie questioni argomentative salienti (essenziali e decisive, ancorché non esclusive¹⁴) ai fini della decisione, sono quelli passati rapidamente in rassegna al pt. 2.3 del Considerato in diritto:

- i) «gli studi che sorreggono [la teoria];
- ii) le basi fattuali su cui essi [*i.e.* gli studi] sono condotti;
- iii) l’ampiezza, la rigorosità, l’oggettività della ricerca;
- iv) il grado di sostegno che i fatti accordano alla tesi;
- v) la discussione critica che ha accompagnato l’elaborazione dello studio, focalizzata sia sui fatti che mettono in discussione l’ipotesi sia sulle diverse opinioni che, nel corso della discussione, si sono formate;
- vi) l’attitudine esplicativa dell’elaborazione teorica;
- vii) il grado di consenso che la tesi raccoglie nella comunità scientifica;
- viii) l’identità, l’autorità indiscussa, l’indipendenza del soggetto che gestisce la ricerca, [nonché] le finalità per le quali si muove».

È attraverso la disamina di tali problematiche argomentative (a cui se ne possono - di più: se ne devono ~~12~~ - aggiungere altre) che il non esperto può stabilire, sul «piano del metodo», se la «legge scientifica che funge da criterio inferenziale» per il suo ragionamento indiziario sia, o meno, *junk science*. E a presidio della corretta conduzione di tale verifica, che «rifluisce sulla logica correttezza delle inferenze che vengono elaborate facendo leva sulle generalizzazioni esplicative elaborate dalla scienza», sta il sindacato della Cassazione¹⁵. Difatti, è sindacabile presso il giudice di legittimità - sicuramente ai sensi

¹³ È il metodo scientifico impiegato, che l’esperto (lo scienziato) illustra al non esperto (il giurista), a rappresentare il linguaggio di base comune e condiviso che rende possibile al giudice, all’accusa e alla difesa il dialogo intorno alle affermazioni del perito o del consulente tecnico di parte, e finanche la loro comprensione (a fini giuridici, naturalmente).

¹⁴ I criteri di razionalità o indici di attendibilità *de quibus* non sono assolutamente tassativi. Anzi, questi criteri o indici - portatori di argomenti - rappresentano un *quantum minimum* ineludibile e tuttavia ben ampliabile, in relazione alle specificità della singola disciplina specialistica in questione o delle particolarità della teoria sostenuta dall’esperto, nonché - *ça va sans dire* - alla luce delle peculiarità storiche e processuali emergenti nel caso concreto. Per di più, le questioni argomentative che devono essere necessariamente affrontate (*i.e.* valutate, prima; motivate, poi), di fatto, sollecitano la trattazione di problematiche ulteriori: dando così vita a un circolo virtuoso di interrogazione giuridica della scienza.

¹⁵ La «valutazione della correttezza logica e giuridica del ragionamento probatorio» operata dalla Corte di legittimità, in sostanza, «ripercorre[ra] il vaglio operato dal giudice di merito, non per sostituirlo con altro, ma per verificare che questi abbia utilizzato i menzionati criteri di razionalità rendendo adeguata motivazione». Mette conto precisare che a questo approdo in punto di sindacato di legittimità (che oggi «investe - in un intreccio alquanto articolato - metodo scientifico, logicità della argomentazione e ragionevole dubbio» [LUPÁRIA, *Premessa*, in *Prova scientifica e processo penale*, cit., XXI]) si è giunti attraverso «l’evoluzione interpretativa che ha preso le mosse dalla sentenza Cozzini, cui si riconosce appunto

dell'art. 606, co. 1, lett. e) c.p.p. - il rispetto della c.d. motivazione rafforzata scientifica¹⁶, la cui mancanza o erroneità vizia il provvedimento.

Vi è poi un secondo passaggio della sentenza annotata che, a nostro parere, è di significativa rilevanza: quello in cui, una volta ricapitolato e in tal modo consolidato l'esistente, si dice 'qualcosa di nuovo' che cesella e arricchisce la disciplina vigente. Ci riferiamo al seguente stralcio: «La dialettica tra le parti riduce l'area del controverso, così rendendo acquisito ciò che controverso non è, anche se di matrice specialistica».

In buona sostanza, una sorta di principio di non contestazione relativo alla prova scientifica fa apertamente il suo ingresso nella scena processuale penale¹⁷. Se non vi è controversia sulla scienza, allora «non [si] richiede necessa-

il merito di aver "ricondotto entro il perimetro del sindacato giudiziale il vaglio sulla bontà del metodo scientifico"» (PAZIENZA-FIORELLI, *La prova scientifica nel sistema delle impugnazioni*, in *Prova scientifica e processo penale*, cit., 507-508, citando - nella parte riportata tra virgolette alte [""] - RENZETTI, *La prova scientifica nel processo penale: problemi e prospettive*, in *Riv. dir. proc.*, 2015, 419).

¹⁶ Si parla di "motivazione rafforzata" perché questo modo di valutare la scienza - cui fa ovviamente seguito l'obbligo di giustificare la valutazione compiuta - si confà esattamente al «*m(eth)odus judicandi et justificandi* [consistente nell] giudicare e motivare la decisione passando da aspetti, profili, questioni problematiche e argomenti ricorrenti e consolidati (assimilabili a veri e propri *tòpoi* del ragionamento)», che è il tratto tipico dell'onere motivativo rinforzato (su cui, anche per il passaggio virgolettato testè citato [418, nt. 216], sia consentito rinviare a CECCHI, *La motivazione rafforzata del provvedimento. Un nuovo modello logico-argomentativo di stilus curiae*, Milano, 2021, *passim*). Per la stessa ragione, cioè per il fatto che si impone come momento indispensabile quello di percorrere un itinerario valutativo-motivazionale costituito da una o più tappe logico-argomentative obbligate, è possibile parlare di "motivazione rafforzata" anche in relazione agli argomenti emergenti dalle linee guida, criteri e indicatori statuiti dalla Carta di Noto per l'esame del minore: raccomandazioni da cui è possibile discostarsi valutando e motivando per l'appunto rinforzatamente tale eventuale disallineamento; come, difatti, è stato puntualmente sostenuto dalla difesa nell'ambito del ricorso (e, seppur non nel caso di specie, dalla giurisprudenza stessa - cfr., ad es.: Cass., Sez. III, 2 settembre 2021, P., inedita [«In tema di testimonianza del minore vittima di abusi sessuali, il giudice non è vincolato, nell'assunzione e valutazione della prova, al rispetto delle metodiche suggerite dalla Carta di Noto, i cui protocolli non avendo valore normativo, si risolvono in meri suggerimenti diretti a garantire l'attendibilità delle dichiarazioni e la protezione psicologica del minore. La violazione di tali prescrizioni non comporta l'inutilizzabilità della prova così assunta ma il giudice è tenuto a motivare sul perchè, secondo il suo libero ma non arbitrario convincimento, ritenga comunque attendibile la prova dichiarativa assunta in violazione di tali metodiche (ex multis Cass., Sez. III, 18 dicembre 2020, F., Rv, n. 281005-02; Cass., Sez. III, 28 febbraio 2018, n. 30150, S., inedita; Cass., Sez. III, 11 ottobre 2016, L., Rv, n. 268738), dovendo adempiere un onere motivazionale sul punto tanto più stringente quanto più grave e patente sia stato, anche alla luce delle eccezioni difensive, lo scostamento dalle citate linee guida (Cass., Sez. III, 23 giugno 2020, I. e altri, Rv, n. 279966-01 [in motivazione]; Cass., Sez. III, 13 marzo 2014, G., Rv, n. 262976)»).

¹⁷ Il principio (o comportamento) di non contestazione «indica, generalmente, la regola processuale per cui, nel processo civile su rapporti disponibili, non hanno bisogno di essere provati i fatti che, allegati da una parte, non sono stati espressamente contestati dall'altra. La presenza della non contestazione dell'avversario comport[a] una deviazione rispetto alla regola generale dell'onere probatorio soggettivo che l'art. 2697 c.c. fissa a carico di chi vuol far valere un diritto nel giudizio» (CARATTA, *Il principio della non contestazione nel processo civile*, Milano, 1995, 1-3).

riamente il ricorso ad apporti esperti», nonostante si abbia a che fare con una conoscenza di tipo specialistico; e, soprattutto, l'elemento probatorio-scientifico non contestato dalle parti finisce direttamente tra le prove oggetto di legittima acquisizione (e conseguente valutazione, ai sensi dell'art. 526 c.p.p., in fase di deliberazione).

L'affermazione del Supremo Collegio, seppur non sviluppata ulteriormente, è di notevole portata¹⁸. Stando a questa impostazione, accusa e difesa concordi nell'acquistare un dato informativo di natura scientifica non solo ne legittimano l'ingresso ma - con questa *fictio iuris* - ne attestano pure la qualità, benché tale elemento sia contenutisticamente al di fuori del «patrimonio di conoscenze dell'uomo comune» (e di converso rientri nell'area operativa degli artt. 220-233 c.p.p.).

Lasciando da parte la tematica della (in)compatibilità del principio di non contestazione con i valori e i principi-guida del processo penale (ove vengono in gioco diritti non disponibili: *in primis*, la libertà personale)¹⁹, è opportuno riflettere su almeno una delle ricadute di sistema derivanti da questa «finzione

¹⁸ A tale affermazione (*i.e.* «La dialettica tra le parti riduce l'area del controverso, così rendendo acquisito ciò che controverso non è, anche se di matrice specialistica») segue subito dopo la seguente: «Inoltre, è ben possibile che quando l'apporto dell'esperto lasci intravedere due operazioni successive, connesse e interdipendenti in relazione al risultato finale, ovverosia la percezione di dati storici e un correlato giudizio, il giudice si discosti dalle conclusioni raggiunte dall'esperto perché queste si basano su dati fattuali dimostratisi erronei, con riflesso vizio dell'*iter* logico che rende inattendibili le conclusioni». La struttura e l'evolversi repentino del discorso (ove, tramite l'utilizzo dell'avverbio "inoltre", si assomma immediatamente una nuova asserzione a quella appena formulata) sembrano non voler consentire di soffermare debitamente l'attenzione sull'importanza della prima statuizione, o comunque di volerla stemperare o confondere giuridicamente con la seconda. Eppurtuttavia, sol che ci si rifletta un attimo, l'autonomia delle due considerazioni è netta: poiché mentre l'una attiene all'esplicitazione di una sorta di principio di non contestazione (e consequenziale acquisizione probatoria) in materia di prova scientifica, l'altra concerne invece la lapalissiana possibilità, per il giudice, di discostarsi dalle risultanze peritali laddove le medesime abbiano come fondamento informazioni giuridico-fattuali erronee. Perciò, alla breve - e incisiva - proposizione che qui attenzioniamo (*i.e.* «La dialettica tra le parti riduce l'area del controverso, così rendendo acquisito ciò che controverso non è, anche se di matrice specialistica») deve essere riconosciuta una valenza a sé stante e una pregnanza sistematica di non poco momento.

¹⁹ In questa sede, non vi è spazio per approfondire la questione della (in)compatibilità del principio di non contestazione con i valori e i principi-guida del processo penale (ove vengono in gioco diritti non disponibili: *in primis*, la libertà personale). La problematica, invero, potrebbe apparire di facile risoluzione, giacché la indisponibilità del c.d. bene della vita del procedimento criminale esclude (o dovrebbe escludere) di per sé l'operatività del principio di non contestazione. E tuttavia, se si argomenta l'applicazione del principio *de quo* non tanto rispetto all'oggetto del processo penale, bensì rispetto al singolo elemento di prova non contestato (che poi, certo, servirà comunque ai fini della decisione sulla colpevolezza...) o se si ragiona sulla possibilità di modulare la portata - *rectius* la pienezza - dell'accertamento giudiziale su base consensuale (così come di fatto già avviene per i riti speciali che omettono il dibattimento), allora ci si rende conto all'istante che emergono e persistono problemi nient'affatto banali, né di scontato accomodamento.

probatoria» (tale per cui, «non contestando il fatto, le parti lo ritengono accertato, ma [- in effetti -] sotto il profilo delle conoscenze processuali la fondatezza del fatto non contestato è tutt'altro che dimostrata»²⁰).

È evidente l'impatto che una simile ricostruzione può avere sul valore cognitivo del processo penale. Sul piano conoscitivo, la fondatezza - *rectius* la pienezza - dell'accertamento rischia di essere intaccata ogniqualvolta le parti non disquisiscano sulla prova esperta e il giudice, magari per ragioni di economia processuale, non vagli attentamente la scelta da queste compiuta e infine non eserciti - ove necessario, *ex art. 220 c.p.p. o/e ex art. 507 c.p.p.* - quei poteri officiosi che consentono di recuperare, nell'*iter* accertativo, la disamina di ciò che è stato dato per assodato da accusa e difesa (c.d. principio dispositivo attenuato²¹).

Il mancato esercizio della «forza creatrice del contraddittorio per la prova»²² in relazione alla c.d. *expertise* può ledere o comunque compromettere «la funzione cognitiva e lo scopo di verità che il processo persegue, alla stregua non solo della legalità formale, ma anche di regole della logica»²³. Il pericolo è che, proprio laddove *ragionare sul metodo è imprescindibile per concretizzare in modo giuridicamente adeguato e legittimo i rapporti tra scienza e diritto*, si finisca invece per avere uno scadimento del «livello metodologico di ragionamento [che si riflette anche e giustappunto sul] di chi afferma la colpevolezza o l'innocenza di una persona»²⁴ ... tanto da far sorgere il dilemma sul fatto

²⁰ TAVASSI, *L'onere della prova nel processo penale*, Milano, 2020, 97.

²¹ Per tutti, v. TONINI-CONTI, *Manuale di procedura penale*, Milano, 2021, 762-770.

²² BONZANO, *Le Sezioni unite Pavan e la morte di un dogma: il contraddittorio per la prova spazza via la neutralità della perizia*, in *Dir. pen. proc.*, 2019, 832, il quale ci ricorda che, «in effetti, è il contraddittorio che attribuisce il crisma dell'attendibilità alla ricostruzione dell'esperto e che la plasma per consentire al giudice di incardinare su di essa la decisione e la relativa motivazione» (829).

²³ CANZIO, *La motivazione della sentenza e la prova scientifica: "reasoning by probabilities"*, in *Prova scientifica e processo penale*, cit., 8.

²⁴ LUPÁRIA, *Intelligenza artificiale e libero convincimento del giudice*, in *Prova scientifica e processo penale*, cit., 949 (il quale richiama l'attenzione sul fatto che tale livello metodologico di ragionamento «non può collocarsi a un livello inferiore rispetto a quello raggiunto in altri settori umani d'esperienza, come già ci ricordava il compianto Michele Taruffo. Il magistrato, proprio perché si occupa di una gemma preziosa nel forziere dei valori, la libertà delle persone, deve possedere un bagaglio metodologico, comprensivo dei meccanismi logici probabilistici, uguale, se non superiore, a quello di altri professionisti che si muovono nella complessa società contemporanea»; e, sul versante umano, deve quotidianamente tenere a mente che «quando gli uomini hanno facoltà di emettere giudizi su altri uomini, dovrebbero sempre [aver] presenti i limiti [ontologici] della loro conoscenza» [KRAUS, *Morale e criminalità*, trad. it. Cetti Marinoni, Milano, 1976, 53]. Analogamente, CANZIO, *La motivazione della sentenza e la prova scientifica*, cit., 10 [«Tenuto conto, peraltro, della reciproca influenza fra le categorie concettuali del ragionamento giuridico e di quello scientifico, è sempre più avvertita l'esigenza che sia incrementato il livello delle conoscenze tecnico-scientifiche di base del giudice, al quale è affidato il compito, nonostante le difficoltà di interazione degli specifici linguaggi e standard metodologici, di interrogare la

che, in queste ipotesi (specie se la “prova regina” è la prova scientifica di cui non si è messo in discussione la metodica), il «*reasoning under uncertainty*»²⁵ dell’autorità giudiziaria possa dirsi effettivamente all’altezza dell’oltre ogni ragionevole dubbio.

Tirando adesso le fila, constatiamo che: da un lato, quello che è il problema contemporaneo della prova scientifica – ossia, il «problema del dosaggio»²⁶ dei vari parametri di scientificità nel caso concreto – non è stato affrontato dai giudici di merito e dovrà esserlo, come imposto dalla Cassazione, in sede di rinvio; dall’altro lato, con la pronuncia qui commentata, la ‘gestione processuale della scienza’ si è arricchita di una nuova prescrizione (*i.e.* «La dialettica tra le parti riduce l’area del controverso, così rendendo acquisito ciò che controverso non è, anche se di matrice specialistica»). In definitiva, pertanto, oltre a inserirsi a pieno titolo nel filone giurisprudenziale²⁷ che, dall’inizio del XXI secolo, ha plasmato e va plasmando lo statuto gnoseologico attuale della scienza forense italiana, la sentenza Pavone apporta un inedito precetto direttivo al «decalogo»²⁸ prescrittivo che è stato stilato in materia. Viene inaugurata

comunità scientifica, rielaborarne le risposte, interpretarne le informazioni e testarne l’affidabilità, nel costante raccordo con le risultanze probatorie proprie del singolo caso»)).

²⁵ CANZIO, *La motivazione della sentenza e la prova scientifica*, cit., 5 (ma v. anche 11-12).

²⁶ CONTI, *La prova scientifica alle soglie dei vent’anni dalla sentenza Franzese*, cit.

²⁷ Ci riferiamo alla sentenza Cozzini (nonché, in precedenza e in parte, alle sentenze Franzese [Cass., Sez. un., 11 settembre 2002, Franzese, cit.] e Franzoni [Cass., Sez. I, 29 luglio 2008, Franzoni, Rv. n. 240765]) e alle successive sentenze Cantore, Sartori, Knox-Sollecito, Bordogna, Cappel, Pesenti, Cirocco, Beduschi, Palleschi, Bossetti, De Santis, Pavan, Spallanzani, Cirocco-bis ecc. Gli estremi delle pronunce giurisprudenziali ora citate sono i seguenti: Cass., Sez. IV, 17 settembre 2010, Cozzini, Rv. n. 248943; Cass., Sez. IV, 29 gennaio 2013, Cantore, in *Giust. pen.*, 2013, 695; Cass., Sez. IV, 13 febbraio 2015, Sartori, Rv. n. 263435; Cass., Sez. V, 25 marzo 2015, Knox-Sollecito, Rv. n. 264863; Cass., Sez. IV, 3 novembre 2016, Bordogna, Rv. n. 270385; Cass., Sez. IV, 3 ottobre 2017, Cappel, Rv. n. 271943; Cass., Sez. IV, 10 novembre 2017, Pesenti, in *Mass. Uff.*, n. 271718; Cass., Sez. IV, 16 aprile 2018, Cirocco, Rv. n. 273096; Cass., Sez. IV, 15 maggio 2018, Beduschi, Rv. n. 274272; Cass., Sez. I, 18 maggio 2018, n. 11897, Palleschi, Rv. n. 276170; Cass., Sez. I, 12 ottobre 2018, Bossetti, Rv. n. 275058-04; Cass., Sez. IV, 16 novembre 2018, De Santis, Rv. n. 274831; Cass., Sez. un., 2 aprile, 2019, Pavan, in *Dir. pen. proc.*, 2019, 822; Cass., Sez. IV, 13 giugno 2019, Spallanzani, in www.sistemapenale.it; Cass., Sez. III, 6 settembre 2021, Cirocco, inedita.

²⁸ CONTI, *La prova scientifica alle soglie dei vent’anni dalla sentenza Franzese*, cit., la quale – «con telegrafica sintesi» – stila il seguente «decalogo», che traccia «un vero e proprio *discours de la méthode* di cartesiana memoria» in materia di prova scientifica: a) la prova scientifica non è uno strumento gnoseologico *sui generis*, ma è prova come tutte le altre: essa passa attraverso il contraddittorio, il processo di parti, il principio parzialmente dispositivo, il ragionevole dubbio; b) il falsificazionismo popperiano, con la sua forza espansiva, rappresenta il senso stesso del processo penale; c) l’onere della prova sulla corretta acquisizione dei dati e sul fondamento della teoria posta a base della ricostruzione incombe sulla parte che introduce il dato scientifico; d) la perizia non è prova neutra, perché nessuno scienziato è neutro e perché nel processo penale essa si inserisce nelle dinamiche dell’onere della prova; e) in caso di contrasti tra esperti, scatta il diritto alla prova peritale purché il contrasto sia effettivo e documentato;

l'applicazione del principio di non contestazione alla prova scientifica, con tutte le conseguenze che ne discendono.

Ora, viene da chiedersi: siamo al cospetto di un arresto che resterà isolato (e che forse è stato da noi persino male interpretato) oppure ci troviamo di fronte a un *dictum* che avrà un suo seguito?

f) non vi è una prevalenza del perito sul consulente, né del consulente dell'accusa su quello della difesa: l'esperto è attendibile in ragione della sua posizione nel mondo scientifico e della qualità della teoria che prospetta; g) occorre rispettare la *best practice* nella raccolta degli elementi di prova fin dalla fase del sopralluogo, altrimenti quanto è stato reperito e analizzato non assurge neppure a rango di circostanza indiziante; h) il ragionevole dubbio è alfa e omega di ogni ragionamento in tema di prova; l'intuizione del giudice non può colmare eventuali lacune dimostrative; il modo corretto di ragionare non è la convergenza del molteplice, ma il vaglio di precisione e gravità che - prima di procedere oltre - deve effettuarsi su ogni circostanza indiziante singolarmente considerata; i) anche le massime di esperienza devono essere sottoposte a tentativo di smentita; l) anche le prove rappresentative, nella valutazione sulla credibilità del dichiarante e attendibilità di quanto affermato, richiedono l'applicazione di massime di esperienza e dunque passano per il tentativo di smentita.